

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

### 8° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1977

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Specificazione delle attribuzioni del personale delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie giudiziarie militari » (399)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 43, 45  
IANNARONE (PCI), relatore alla Commissione 43

*La seduta ha inizio alle ore 12,50.*

SIGNORI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Specificazione delle attribuzioni del personale delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie giudiziarie militari » (399)  
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Specificazione delle attribuzioni del personale delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie giudiziarie militari ».

Prego il senatore Iannarone di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

IANNARONE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge d'iniziativa governativa, che viene sottoposto al nostro esame, mira a deter-

minare le attribuzioni del personale delle carriere direttiva e di concetto dei cancellieri e dei segretari della giustizia militare, al fine di un più regolare svolgimento della attività giudiziaria militare. È opportuno fare un riferimento alla legislazione precedente che regola la materia. Il personale di cancelleria della giustizia militare con le sue attribuzioni era strutturato nel ruolo di carriera speciale, istituito con l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479. Gli articoli 14 e 15 di questo decreto determinavano per i tronconi direttivo e di concetto le rispettive funzioni. Tale decreto riprendeva il riordinamento delle carriere e degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa. La consistenza organica assommava ad un totale di 66 unità, 28 posti per i direttivi e 38 per i funzionari di concetto. Poi sopravvenne l'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che riordinava le carriere degli impiegati civili dello Stato e sopprimeva le carriere speciali. In sede di riordinamento di queste ultime (decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, numero 319) venivano istituite una carriera direttiva ed una di concetto di pari consistenza, aventi quindi rispettivamente 32 e 34 unità sempre per un totale di 66 unità. Non vi è stato, dunque, un aumento di organico, ma un cambiamento nelle rispettive unità delle due carriere. Per le attribuzioni relative, l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, stabiliva che, fino a quando non venivano disciplinate con legge le specifiche funzioni, continuavano ad applicarsi le disposizioni concernenti l'esercizio delle attribuzioni affidate al personale direttivo delle sopresse carriere speciali. Per le carriere di concetto l'articolo 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica del 1972, n. 319, stabiliva che le attribuzioni di questo personale erano quelle previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 1970, n. 1077. Tra queste ultime, però, non possono ricondursi le funzioni strettamente giudiziarie di assistenza al magistrato in istruttoria e in udienza; invero, tale ulti-

ma norma era relativa alle carriere di concetto in genere dell'Amministrazione statale.

Ciò premesso, dato lo stato attuale della legislazione nella materia, si impone un provvedimento che regoli e specifichi, anche per esigenza di chiarezza, le funzioni della carriera di concetto; in termini pressoché analoghi, tanto è stato fatto in ordine alla specificazione delle attribuzioni del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ordinarie. Il presente disegno di legge risponde a questa esigenza. Infatti, l'articolo 1 rinvia per le attribuzioni del personale della carriera direttiva all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Tali norme riguardano le funzioni del personale direttivo con qualifica non superiore a direttore aggiunto di divisione esplicantesi in compiti di studio, ricerca, progettazione, vigilanza e controllo; le funzioni del personale direttivo con qualifiche di direttore aggiunto di divisione esplicantesi, queste, in compiti di direzione e, infine, le funzioni dei direttori di sezione con direzione delle sezioni e dei reparti. Il secondo comma, specificamente in relazione all'attività ausiliaria della giustizia militare, elenca le funzioni del personale direttivo in relazione alla formazione e alla ricezione degli atti giudiziari, nonché alla loro custodia, alla tenuta e vidimazione dei registri, all'autenticazione e pubblicità degli atti e, infine, alla vigilanza in ordine all'osservanza delle disposizioni tributarie. Il terzo comma prevede che fino alla revisione dei ruoli organici il personale di cui al primo comma esercita ancora le attribuzioni del personale di concetto.

L'articolo 2 regola le funzioni del personale della carriera di concetto relative alla assistenza del magistrato in istruttoria e in udienza.

L'articolo 3, riferendosi all'articolo 17 del regio decreto del 19 ottobre 1923, n. 2316, stabilisce che la commissione per il personale della giustizia militare esercita le sue funzioni anche nei confronti dei funzionari delle cancellerie.

L'articolo 4, infine, stabilisce che l'assegnazione agli uffici giudiziari di detto personale è disposta con decreto del Ministro della difesa su proposta della Procura generale.

Questo provvedimento ha indubbiamente un carattere amministrativo e difficilmente si presta ad una valutazione politica, specialmente in relazione allo stato della giustizia militare oggi in Italia. Ma quando si predispongono norme dirette, in definitiva, ad una migliore organizzazione della giustizia militare e quindi ad un suo più regolare funzionamento, non sembra inopportuno fare alcune considerazioni sugli aspetti più reperi di una situazione che va radicalmente cambiata. La giustizia militare, come esattamente è stato scritto, è considerata oggi una branca della burocrazia statale legata piuttosto ai corpi militari che alla sua funzione specifica che è quella di amministrare giustizia. I codici penali di pace e di guerra, e l'ordinamento penitenziario e il regolamento carcerario sono in vigore, con alcuni piccoli ritocchi, fin dal 1941. Pertanto, tutto il sistema viene così ad essere estremamente datato ed ispirato a finalità ed interessi decisamente superati. Occorre ispirarsi ai principi fissati dall'articolo 103 della Costituzione, principi che definiscono un modello di giustizia militare assai vicino alla giustizia ordinaria. Ci rendiamo conto che si tratta di un impegno di grande portata, ma proprio su questo terreno si potrà misurare l'azione del Governo e delle forze democratiche per rompere il troppo lungo isolamento della giustizia militare dalla società civile, per farla partecipe delle conquiste di civiltà del paese e reale garante della legalità costituzionale in uno dei più delicati settori del nostro Stato.

Faro solo qualche breve accenno agli aspetti della legislazione penale militare in più evidente contrasto con la Costituzione.

Occorre ridefinire l'ambito di applicabilità della giurisdizione militare, rivedere le norme che limitano di fatto l'esercizio da parte dei militari dei diritti costituzionali,

eliminare i trattamenti favorevoli per i superiori con il punire con le stesse pene gli stessi fatti indipendentemente dal grado del soggetto attivo e della persona offesa. È indispensabile e urgente rivedere la composizione degli organi giudicanti e disciplinare *ex novo* il diritto di difesa. Qualcosa è stato fatto in tema di regolamento carcerario, ma sussistono ancora molte carenze che vanno eliminate alla luce del principio secondo il quale la pena deve servire ad emendare l'individuo ed a realizzare quelle possibilità di reinserimento del condannato nella vita di relazione attraverso un'opera di rieducazione militare e civile. Si tratta, in sostanza, attraverso questa ed altre riforme di introdurre nella legislazione penale militare i principi della Costituzione: sembra incredibile che esistano ancora nel nostro ordinamento norme in pieno contrasto con i diritti fondamentali, norme che violano apertamente i principi di eguaglianza e i diritti di libertà. Non è questa la sede per discutere più a fondo argomenti di simile portata, ma si è colta l'occasione per rivolgere alla Commissione e al Governo un invito perchè si operi per un sollecito adeguamento del sistema penale militare al sistema ordinario e quindi per l'attuazione di un ordinamento più conforme ai dettati costituzionali.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il relatore per la sua chiara relazione. Non essendo ancora trascorsi i termini prescritti, ritengo opportuno attendere che la 1<sup>a</sup> Commissione esprima il suo parere sul disegno di legge.

Poichè non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 13.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici  
DOTT. GIULIO GRAZIANI